



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

Prot. fasc. 12B2-2014/014925

Milano, 16 luglio 2014

### **PREMESSO** che:

- lo scorso 25 giugno u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche;
- con le nuove norme, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcune imprese operanti nell'ambito dei lavori Expo, è stata istituita un'Unità Operativa Speciale per l'Expo, che supporterà il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, nello svolgimento dei "*... compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015*";
- il Decreto Legge, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, "*... ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ...*";
- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

**VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

**DATO ATTO** che, nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia, è stata emessa, lo scorso 5 maggio u.s.<sup>1</sup>, un'Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali che ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico di diversi soggetti, tra i quali Enrico Maltauro, ex Amministratore Delegato dell'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA e Angelo Paris, all'epoca dei fatti addebitatigli Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto per la realizzazione della c.d. "Piastra" del sito espositivo di Expo e delle cosiddette "Architetture di Servizio afferenti al sito espositivo", entrambi indagati a vario titolo, unitamente ad altri soggetti facenti parte del sodalizio criminale, per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, alla turbativa d'asta, alla rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio ed al traffico di influenze illecite nell'ambito di appalti illecitamente aggiudicati da alcune società pubbliche, tra le quali EXPO 2015 SpA.

**ATTESO** che, nell'ambito degli appalti connessi alla realizzazione dell'Esposizione Universale affidati dalla società Expo 2015 SpA, l'appalto delle cosiddette "Architetture di servizio afferenti al sito espositivo" è stato aggiudicato all'impresa sopra indicata in qualità di mandataria del RTI, costituito dall'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (in qualità di mandataria) e dall'impresa Cefla Soc. Coop. (mandante).

**PRESO ATTO** che in data 10 luglio u.s. è pervenuta, da parte del Presidente dell'ANAC, apposita nota di "richiesta di straordinaria e temporanea gestione della società Maltauro SpA con riferimento all'appalto relativo alle "Architetture di servizio" afferenti al sito per l'Esposizione Universale del 2015"<sup>2</sup>, con la quale viene richiesta, ai sensi dei nuovi poteri conferiti dal predetto DL n. 90/2014, l'emissione della misura del commissariamento, ex art. 32, comma 1, lettera b).

<sup>1</sup> Cfr., Ordinanza in materia cautelare personale n. 1015/2011 R.G.G.I.P. del 5 maggio 2014, emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano, nell'ambito del Proc. Pen. N. 948/11 RG N.R.

<sup>2</sup> Cfr., nota ANAC prot. n. 0013739 del 10 luglio c.a.



## *Il Prefetto della Provincia di Milano*

**RILEVATO** che l'art. 32, comma 2, del predetto DL prevede espressamente che “ *Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, ... provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, ...*”.

**RITENUTO**, ai fini di cui sopra, di dover preventivamente procedere alla verifica e all'accertamento dei presupposti indicati al comma 1 del predetto art. 32, sotto i profili soggettivi ed oggettivi dell'ambito di applicazione della norma.

**CONSIDERATO** che la norma in questione prevede che la richiesta di applicazione delle misure straordinarie previste al primo comma dell'art. 32 debba essere avanzata al “Prefetto competente”.

**CONSIDERATO**, ai fini di cui sopra, che il Presidente dell'ANAC, con la richiamata nota di proposta di applicazione delle misure di gestione previste dall'art. 32 del DL in questione, individua il “Prefetto competente” nel Prefetto del “... *luogo in cui è stato aggiudicato l'appalto ...*”.

**RITENUTA** sussistente la propria competenza a provvedere in merito a quanto proposto dall'ANAC, procedendo all'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32 del DL n. 90/2014.

**DATO ATTO**, sotto un profilo oggettivo, che l'attivazione delle misure di gestione nei confronti dell'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, è stata proposta dal Presidente dell'ANAC in virtù della condotta illecita posta in essere dall'indagato Enrico Maltauro, nella sua qualità di amministratore pro-tempore della società in questione, come rilevata da numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, che “ *... per aggiudicarsi l'importante commessa in esame ha in un primo momento “avvicinato” ... due commissari di gara ... ottenendo dagli stessi la promessa (poi mantenuta) di una valutazione particolarmente favorevole della sua offerta e successivamente – utilizzando una struttura organizzativa criminale, finalizzata alla gestione*



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

*illecita di appalti ... è riuscito ad avvicinare il Presidente di gara ... ha anche versato cospicue somme di denaro al citato gruppo criminale come prezzo per la mediazione illecita da questo svolta ...*<sup>3</sup>

**DATO ATTO**, inoltre, quanto alla valutazione sulla gravità dei fatti in questione, che il Presidente dell'ANAC ha evidenziato il pieno coinvolgimento addebitato ad Enrico Maltauro, cui è stato contestato il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere, nell'attività criminale del gruppo associativo illecito, tanto da individuare " ... un vero e proprio *modus operandi* ... che gli consentiva di ottenere commesse pubbliche ... attraverso la corruzione o comunque il sistematico avvicinamento illecito di pubblici funzionari", considerazione per cui lo stesso Presidente propone, direttamente, l'attivazione della misura più grave di commissariamento dell'appalto in questione individuata dalla lettera b) dell'art. 32 del DL n. 90/2014.

**CONSIDERATO**, infine, che la predetta richiesta di applicazione delle misure di gestione da attivare nei confronti dell'Impresa di Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA è stata preceduta dalla comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990 e ritenuto di condividere il predetto iter procedimentale, stante la natura cogente della norma e la sua incidenza così invasiva nella sfera dell'autonomia privata e di impresa.

**CONFERMATA**, quindi, innanzitutto, alla luce di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 1 dell'art. 32 del predetto DL.

**ATTESO** che, in tale fase partecipativa al procedimento, l'impresa ha evidenziato:

- l'assoluta estraneità, della stessa e delle altre figure appartenenti alla compagine sociale, alla vicenda giudiziaria in questione, che ha, invece, interessato, tra gli indagati, l'ex amministratore Enrico Maltauro;
- l'avvenuta revoca di tutte le cariche e i poteri conferiti ad Enrico Maltauro che, comunque, deteneva il solo 25% delle quote societarie della società controllante<sup>4</sup>, Maltauro Partecipazioni SpA,

<sup>3</sup> Cfr. nota ANAC, cit.

<sup>4</sup> Per la precisione, Enrico Maltauro il 24,75% delle quote societarie della società controllante Maltauro Partecipazioni SpA che, a sua volta, detiene il 99,92% del capitale dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA.



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

e l'avvio delle procedure e verifiche, da parte dell'Organismo di Vigilanza<sup>5</sup>, atte a garantire il rispetto e l'attuazione dei principi di legalità di cui al sistema preventivo aziendale conforme al D.Lgs. n. 231/2001, già adottato dall'azienda sin dal 2003;

- l'avvenuta proposizione di un'azione di responsabilità, deliberata dall'assemblea dei soci della società lo scorso 16 giugno u.s., nei confronti di Enrico Maltauro;

- l'avvenuta risoluzione del contratto di consulenza con il sig. Sergio Catozzo, anch'egli coinvolto dalla medesima Ordinanza di Custodia Cautelare che ha riguardato Enrico Maltauro e l'avvio, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di un'attività di audit interno, volta a verificare l'intervenuta applicazione delle procedure/protocolli preventivi relativi alle contestazioni contenute nella predetta Ordinanza;

- l'intenzione di attivare una significativa revisione della *governance* aziendale e un'attività di completa e approfondita rivisitazione del modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, che coinvolga il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza;

- l'intenzione preannunciata da Enrico Maltauro di dismettere la quota di sua proprietà dalla Holding Maltauro Partecipazione SpA, che detiene il 99,92% del capitale sociale della società.

**PRESO ATTO** di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC, di quanto espresso nelle controdeduzioni presentate dalla società ed esaminato quanto in esse contenuto.

**VISTO** l'art. 3 quinquies del DL n. 135/2009, in forza del quale al Prefetto della provincia di Milano è stato affidato, in particolare per quanto concerne l'Expo, il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, attribuendogli competenze speciali e derogatorie rispetto a tutta la filiera delle imprese operanti nell'Expo, assoggettate a procedure più stringenti di controllo, indipendentemente dalla sede legale della società e dall'importo del contratto.

**DATO ATTO** che le innovative misure previste dalla novella governativa devono essere attivate dal Prefetto previa valutazione della particolare "gravità dei fatti".

<sup>5</sup> Organismo istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

**CONSIDERATO**, al riguardo, che:

- nell'ambito della complessa ed articolata attività di analisi condotta da questa Prefettura sulle opere Expo, in attuazione dei disposti del predetto art. 3 quinquies del DL n. 135/2009, l'impresa in questione è stata oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ufficio, sin dall'anno 2013;  
... *omissis* ...

**CONSIDERATO**, inoltre, che:

- una certa tendenza a una gestione non corretta dell'attività imprenditoriale è stata evidenziata anche dalla società Expo 2015 SpA, che ha diffidato e messo in mora l'Impresa Costruzioni Maltauro " ... *al rispetto del Contratto e del Protocollo di Legalità* sottoscritto con la Prefettura di Milano (ndr)...", in relazione a diverse violazioni commesse dalla stessa che " ... *hanno riguardato anche attività sensibili ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità* ...", tra le quali l'omessa comunicazione della presenza, in diversi cantieri di altra opera aggiudicata alla stessa società, di imprese affidatarie di servizi e forniture da parte di quest'ultima, non inseriti nella piattaforma informatica SI.G.Expo, e l'avvio di lavorazioni senza che le stesse " ... *fossero state inserite nei programmi settimanali di cantiere e nel Settimanale di cantiere* ... e (ndr) *senza che le presenze di operai e mezzi ... fossero rendicontate nei rapporti giornalieri sulle presenze in cantiere* ..."<sup>6</sup>;  
- tali elementi, infatti, hanno indotto la società Expo dapprima ad emettere, attraverso la Direzione Lavori, appositi ordini di servizio di allontanamento delle imprese non autorizzate dal cantiere; successivamente ad adottare, nei confronti dell'impresa in questione, il predetto atto di diffida e messa in mora<sup>7</sup> dell'appaltatore per violazione degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di appalto sottoscritto con l'impresa e dal Protocollo di Legalità, applicando, contestualmente, le sanzioni previste dall'art. 7 del predetto Protocollo di Legalità per inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto, riservandosi, nel prosieguo del procedimento, di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto.

<sup>6</sup> Cfr., determinazione n. DC/20140306/U-15/cc del 6 marzo 2013 della società Expo 2015 SpA, a firma del responsabile del procedimento dell'appalto "Progetto Vie d'Acqua – Via d'acqua Sud – Canale e collegamento Darsena – Expo/Fiera".

<sup>7</sup> Cfr., determinazione n. DC/20140306/U/cc del 6 marzo 2013, cit..



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

**CONSIDERATO**, infine, che, con specifico riferimento all'appalto oggetto della proposta di adozione delle misure previste dall'art. 32 del DL n. 90/2014, la società Expo 2015 SpA, ha adottato, con determinazione assunta lo scorso 4 giugno u.s., “ ... *in considerazione della grave compromissione del rapporto fiduciario conseguente al provvedimento di custodia cautelare nei confronti del legale rappresentante dell'impresa ...*” apposito atto di avvio di una fase di istruttoria di verifica e di monitoraggio della fase esecutiva del contratto, finalizzata “ ... *a poter riesaminare e rivalutare, in ogni momento, la sussistenza di condizioni utili a sostenere la prosecuzione del rapporto contrattuale in questione, ovvero la necessità di attivare azioni in autotutela ...*”<sup>8</sup>.

**RITENUTE**, pertanto, sussistenti le esigenze cautelari tutelate dalla norma, atteso che gli elementi emersi nell'Ordinanza di Custodia Cautelare ed evidenziati dal Presidente dell'ANAC descrivono, di fatto, una condotta illecita, grave e incontrovertibile, posta in essere da Enrico Maltauro, ... *omissis* ....

**RITENUTA**, quindi, fondata la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle più gravi misure previste dalla lett. b) del predetto art. 32, per i seguenti motivi:

- la gravità del *modus operandi* della società ha dimostrato, nel tempo, di “adattarsi” a pressioni criminali pur di acquisire commesse, soprattutto nei contesti condizionabili dalla criminalità, pur non rilevanti, all'epoca, ai fini antimafia, ma che, oggi, assumono rilievo ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 32;
- anche i fatti rilevati e sanzionati dalla società Expo 2015 SpA confermano la spregiudicatezza<sup>9</sup> con cui la società, in concreto, esegue i lavori, dando contezza che la stessa prosegue ancora la sua azione con il medesimo *modus operandi* che già la ha caratterizzata in passato;
- la valutazione effettuata dalla società Expo 2015 SpA, in merito alla necessità di attivazione di un procedimento di monitoraggio della fase esecutiva dei lavori, e il venir meno del rapporto fiduciario, così come evidenziato dalla stessa, richiedono l'urgente e tempestiva attivazione delle misure di gestione straordinaria dell'impresa, a presidio e salvaguardia del corretto operato da parte della società, nella prosecuzione dei lavori relativi all'appalto oggetto di indagine.

<sup>8</sup> Cfr., determinazione n. DC/20140604/U-6/cc, a firma del Vice Direttore Construction & Dismantling Division della società Expo 2015 SpA.



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

**ATTESA** la permanenza, negli asset societari, delle medesime figure, legate ad Enrico Maltauro, con ruoli direttivi decisionali e di rappresentanza e, quindi, con una potenziale capacità di incidere sulle scelte afferenti l'esecuzione dell'appalto oggetto di indagine, anche alla luce degli specifici poteri già attribuiti alle predette figure ancor prima dell'ultima modifica degli organi di amministrazione, effettuata dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'impresa.

**RITENUTO**, pertanto, che:

- i predetti elementi evidenziano che, pur essendo state attivate dalla società misure di sostituzione nella compagine sociale e di dissociazione dai soggetti indagati, la rinnovazione dell'organo sociale non risulti sufficiente a garantire gli interessi di tutela della legalità e dell'immagine dell'amministrazione societaria;
- persiste, quindi, la possibilità di condizionamento nell'esecuzione dell'appalto in questione e la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici tutelati dalla nuova normativa, finalizzati a garantire che la prosecuzione di un appalto affidato illecitamente avvenga al riparo da ulteriori tentativi di condizionamento criminale e senza che l'impresa ne tragga un ingiusto profitto, in quanto derivante da una condotta illecita.

**CONSIDERATO** che, *medio tempore*:

- la società Expo 2015 SpA ha comunicato<sup>10</sup> che, in relazione al ricorso presentato dal RTI costituito dalle imprese Costruzioni Perregrini SrL (mandataria), Panzeri SpA, Milani Giovanni & C. SrL (mandanti), risultato secondo in graduatoria nel procedimento di gara per l'affidamento dell'appalto in questione, il TAR Lombardia - Sezione di Milano<sup>11</sup>, ha annullato l'aggiudicazione definitiva del predetto appalto, rinviando, per la trattazione della domanda risarcitoria, all'udienza pubblica del 17 dicembre p.v.;
- al contempo, la società Expo ha reso nota l'intenzione di discutere i contenuti della predetta sentenza nella seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per la giornata odierna, nell'ambito della quale sarebbe stata proposta l'azione di appello avverso la sentenza medesima;

---

<sup>9</sup> Cfr., nota Centro Operativo DIA di Milano, cit.

<sup>10</sup> Cfr., nota della società Expo 2015 SpA n. 365/U/2014 del 10 luglio 2014.

<sup>11</sup> Cfr., Sentenza TAR Lombardia - Sezione di Milano, n. 1802 del 25 giugno 2014, depositata in data 9 luglio u.s.



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

- alla luce dei contenuti della predetta sentenza, è stato chiesto al Presidente dell'ANAC di confermare la valenza della proposta di adozione della misura di straordinaria e temporanea gestione presentata con la nota richiamata in premessa<sup>12</sup>;
- al riguardo, l'ANAC, nel fornire positivo riscontro<sup>13</sup>, ha confermato la predetta richiesta, argomentando che “ ... *ad oggi, nessuna risoluzione del contratto ... è avvenuta ed, anzi ... sarà proposto al prossimo CdA della società di non dare esecuzione alla sentenza e di presentare contro di essa impugnazione al Consiglio di Stato... permangono, quindi, integralmente le condizioni di fatto e di diritto che hanno giustificato la richiesta di emissione del provvedimento di cui all'art. 32 del d.l. n. 90 citato ...*”.

**DATO ATTO**, inoltre, che la società Expo ha comunicato che “ ... *il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data odierna, ha deliberato di impugnare, in appello, la sentenza del TAR Lombardia pronunciata nel giudizio promosso da Costruzioni Perregrini S.r.l. contro Expo 2015 S.p.A. ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di progettazione e lavori delle c.d. “Architetture di Servizio” e, nelle more di tale giudizio, non risolvere il relativo contratto di appalto*”<sup>14</sup>;

**RITENUTE**, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del DL n. 90/2014.

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, procedendo alla nomina di uno o più amministratori cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto di indagine, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, “ ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura ...*”<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Cfr., nota n. 0051888 del 12 luglio 2014.

<sup>13</sup> Cfr., nota ANAC n. 0013867 del 14 luglio 2014.

<sup>14</sup> Cfr., nota della società Expo 2015 SpA n. 360/U/2014 del 16 luglio 2014.

<sup>15</sup> Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

**RITENUTO** di procedere, preliminarmente, alla nomina di un amministratore, rinviando a successivo atto l'eventuale nomina degli altri amministratori, nel numero massimo di due, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, in ragione delle necessità che emergeranno da una prima verifica del rapporto contrattuale in questione, e della attuale fase di esecuzione dell'appalto, sotto ogni profilo attinente agli aspetti esecutivi, finanziari e contabili e rinviando, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013<sup>16</sup>.

**INTERPELLATO**, all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio, il Prof. Armando Brandolese, Professore emerito presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, in "Impianti industriali meccanici", attualmente Professore a contratto di "Gestione dei sistemi logistici e produttivi", il quale ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'appalto in questione, come da documentazione agli atti di questa Prefettura.

**DATO ATTO** che il Prof. Armando Brandolese:

- vanta una riconosciuta esperienza accademica nel settore, come risulta dal curriculum vitae, agli atti di questo Ufficio;
- è membro del Consiglio dei Garanti dell'Organismo Italiano di Valutazione, Fondazione senza scopo di lucro, che, tra le altre cose, partecipa all'elaborazione dei Principi Italiani di Valutazione di aziende, di strumenti finanziari e di attività reali, è attiva nel settore, partecipando ai dibattiti nazionali ed internazionali e predisponendo documenti orientativi per gli esperti e gli utilizzatori delle valutazioni aziendali;
- svolge, da diversi decenni, attività di consulenza professionale rivolta alla valutazione di prestazioni e alla razionalizzazione di impianti industriali, processi, sistemi produttivi, sia dal punto di vista strategico, sia sotto l'aspetto impiantistico e tecnologico, sia sotto quello organizzativo e gestionale, esperienze tutte che qualificano la specifica capacità gestionale di un'azienda delle

<sup>16</sup> Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

dimensioni dell'Impresa Costruzioni Maltauro SpA, che opera, per il caso specifico, nel settore della grande impiantistica.

**RITENUTO** di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto di appalto, in ragione della valenza strategica sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative alla completa funzionalità del sito espositivo, in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagine e delle particolari esigenze di tutela della legalità dettate per l'Esposizione Universale Expo Milano 2015.

### **VISTI:**

- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.

### **DECRETA**

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. di prendere atto che in data 10 luglio u.s. è pervenuta, da parte del Presidente dell'ANAC, apposita nota di "richiesta di straordinaria e temporanea gestione della società Maltauro SpA, con riferimento all'appalto relativo alle "Architetture di servizio" afferenti al sito per l'Esposizione Universale del 2015", con la quale lo stesso Presidente richiede, ai sensi dei nuovi poteri conferiti dal predetto DL n. 90/2014, l'emissione della misura del commissariamento, ex art. 32, comma 1, lettera b);



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

3. di dare, altresì, atto che, a seguito di quanto comunicato dalla società Expo 2015 SpA con nota del 10 luglio u.s., il Presidente dell'ANAC, nel fornire positivo riscontro<sup>17</sup>, ha confermato la predetta richiesta;

4. di prendere atto di quanto comunicato dalla società Expo in merito all'avvenuta proposizione, così come deliberata dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, dell'azione di appello avverso la predetta sentenza, determinando, contestualmente, nelle more di tale giudizio, di non risolvere il relativo contratto di appalto<sup>18</sup>;

5. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 32 del predetto DL;

6. di ritenere fondata, per tutti i motivi citati in premessa, la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dalla lett. b) del comma 1 del predetto art. 32;

7. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, procedendo alla nomina di uno o più amministratori cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto di indagine, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, “ ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura ...*”<sup>19</sup>;

8. di procedere alla nomina di un amministratore, rinviando a successivo atto l'eventuale nomina degli altri amministratori, nel numero massimo di due, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, in ragione delle necessità che emergeranno da una prima verifica del rapporto contrattuale in questione, e della attuale fase di esecuzione dell'appalto, sotto ogni profilo attinente agli aspetti esecutivi, finanziari e contabili e rinviando, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013;

9. di nominare il Prof. Armando Brandolese, Professore emerito presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, in “Impianti industriali meccanici”, attualmente Professore a contratto di “Gestione dei sistemi logistici e produttivi”, amministratore per la straordinaria e

<sup>17</sup> Cfr., nota ANAC n. 0013867 del 14 luglio 2014.

<sup>18</sup> Cfr., nota della società Expo 2015 SpA n. 360/U/2014 del 16 luglio 2014.



## *Al Prefetto della Provincia di Milano*

temporanea gestione dell'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014;

10. di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto di appalto, in ragione della valenza strategica sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative alla completa funzionalità del sito espositivo, in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagine e delle particolari esigenze di tutela della legalità dettate per l'Esposizione Universale Expo Milano 2015;

### **DISPONE**

11. di notificare, nelle forme di legge, il presente atto all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, e, opportunamente omissato nelle parti coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza, alla società Expo 2015 SpA;

12. di comunicare il presente atto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto e CCASGO, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, all'Avvocatura Generale dello Stato, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e, per quanto di competenza, alla Prefettura di Vicenza, in qualità di Prefettura ove ha sede legale la società e, per conoscenza e opportunamente omissato, all'impresa CEFLA Soc. Coop. nella sua qualità di mandante del RTI aggiudicatario dell'appalto oggetto di indagine;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lombardia - Sezione di Milano, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Milano, opportunamente omissato nelle parti coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte dalle predette imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza. (artt. 24 co. 2 L. 241/1990 e 3 DM 415/1994).

IL PREFETTO  
f.to Tronca

---

<sup>19</sup> Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.